# REGOLAMENTO (CEE) N. 764/92 DELLA COMMISSIONE

**del 27 marzo 1992**

**che abroga il regolamento (CEE) n. 3446/88 recante disposizioni transitorie relative all'utilizzazione di certificati di fissazione anticipata dell'aiuto nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1321/90 (2), può essere rilasciato un certificato di fissazione anticipata dell'aiuto per i semi oleosi a tutti gli interessati; che il rilascio di detto certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno di chiedere l'identificazione dei semi oleosi nel corso di un determinato periodo; che l'obiettivo della costituzione di una cauzione è quello di evitare operazioni speculative; che le modalità d'applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi sono previste dal regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/91 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/88 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1492/89 (6), vieta l'utilizzazione di certificati di fissazione anticipata dell'integrazione per i semi oleosi raccolti e trasformati in Spagna e in Portogallo, qualora essi siano stati rilasciati in altri Stati membri; che lo stesso regolamento vieta inoltre l'utilizzazione di certificati rilasciati in Spagna e in Portogallo per i semi oleosi raccolti e trasformati in un altro Stato membro;

considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1991 il sistema di calcolo delle integrazioni per i semi oleosi è legato, in Spagna e in Portogallo, alle variazioni del prezzo mondiale, come avviene negli altri Stati membri; che a partire da tale data le misure speciali relative all'utilizzazione di certificati di fissazione anticipata dell'aiuto in Spagna e in Portogallo non sono pertanto più necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3446/88 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 15.
(3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 282 del 10. 10. 1991, pag. 15.
(5) GU n. L 302 del 5. 11. 1988, pag. 23.
(6) GU n. L 147 del 31. 5. 1989, pag. 30.